



**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DETERMINAZIONI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE PER L'ANNO 2015**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

- che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. " Legge di Stabilità 2014 "), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
  - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
  - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
  - IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  - TARI (Tributo Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 669 a 703 del citato art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto il comma 676 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, che recita testualmente quanto segue:

*" L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ";*

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 06.03.2014 n°. 16, recante " Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche ", convertito, con modificazioni, dalla L. 02.05.2014 n°. 68, che hanno apportato ulteriori modifiche alla disciplina della TASI introdotta dalla L. 27.12.2013 n°. 147;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, che, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 02.05.2014 n°. 68 e successivamente dall'art. 1, comma 679, della L. 23.12. 2014 n°. 190 (cd. " Legge di Stabilità 2015 "), recita testualmente quanto segue: " *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta*

*o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 “;*

Visto il comma 683 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, che recita testualmente quanto segue:

*“ Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili “;*

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n°. 296, che testualmente recita:

*“ 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “;*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.05.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 115 in data 20.05.2015), con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 maggio 2015, scadenza stabilita con Decreto del Ministero dell'Interno in data 16.03.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 67 in data 21.03.2015) e successiva all'originaria scadenza fissata al 31.03.2015 con Decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 301 in data 30.12.2014), al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Considerato che l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, come sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. 23.06.2011 n°. 118 introdotto dal D.Lgs. 10.06.2014 n°. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegati al bilancio di previsione;

Tenuto conto del fatto che l'odierna seduta consiliare è stata convocata per l'esame e l'approvazione, per quanto di competenza del Comune di Bastia Mondovì, del bilancio di previsione per l'anno 2015 e dei relativi allegati;

Ritenuto di dovere, preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 e con l'assunzione del presente provvedimento, deliberare in merito alla TASI da applicarsi nel territorio del Comune di Bastia Mondovì per l'anno d'imposta 2015;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 20 assunta in data 21.05.2014 e dichiarata immediatamente esecutiva;

Richiamata la deliberazione consiliare n°. 23 in data 21.05.2014, con la quale si stabiliva, riguardo alla componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) della IUC (Imposta Unica Comunale) da applicarsi nel territorio del Comune di Bastia Mondovì per l'anno 2014 per il finanziamento dei servizi indivisibili comunali, di applicare l'aliquota unica del 1 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e per le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale, come da art. 4 del Regolamento Comunale IUC, nonché relative pertinenze, in entrambi i casi;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bastia Mondovì'. Soggetto Responsabile: GERVASI Mario (D.Lgs. n. 39/93 art.3)*

Convenuto per l'anno 2015, alla luce di quanto previsto al riguardo dal comma 677 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 02.05.2014 n°. 68 e successivamente dall'art. 1, comma 679, della L. 23.12. 2014 n°. 190 (cd. " Legge di Stabilità 2015 "), di elevare all'1,5 per mille l'aliquota TASI da applicarsi per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze nel territorio comunale per il finanziamento dei servizi indivisibili comunali;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, precisando che a tutt'oggi non esiste una normativa che elenchi tali servizi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, con indicazione che i costi relativi saranno aggiornati annualmente in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 24.400,00
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 4.000,00
SGOMBERO NEVE	€ 6.000,00
DECESPUGLIAZIONE	€ 2.500,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 1.900,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 38.800,00</b>

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, che testualmente recita:

*« 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle*

*finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;*

Visto il comma 12-quater aggiunto all'art. 4 del D.L. 24.04.2014 n°. 66 dalla L. 23.06.2014 n°. 89, concernente " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria ", che, andando a modificare gli ultimi tre periodi del comma 688 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. " Legge di stabilità 2014 "), stabilisce, riguardo alla TASI, quanto segue:

*« 12-quater. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno »;*

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bastia Mondovì. Soggetto Responsabile: GERVASI Mario (D.Lgs. n. 39/93 art.3)*

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n°. 4033/2014 in data 28.02.2014, riguardante le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii. e riguardo alla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnica nonché il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico - amministrativa;

Ritenuto di passare alla messa in votazione dell'argomento oggetto di trattazione nei termini sopra esposti;

Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito:

presenti n°. 06;

votanti n°. 06;

astenuti n°. 0;

voti favorevoli n°. 06;

voti contrari n°. 0;

## D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di stabilire per l'anno 2015, per quanto di competenza del Comune di Bastia Mondovì, alla luce di quanto previsto al riguardo dal comma 677 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 02.05.2014 n°. 68 e successivamente dall'art. 1, comma 679, della L. 23.12. 2014 n°. 190 (cd. " Legge di Stabilità 2015 "), le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) nel territorio comunale per l'anno 2015:

### - **ALIQUOTA 1,5 PER MILLE**

per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU, considerando abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, già soggette all'IMU;

### - **ALIQUOTA ZERO per mille**

per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze e per le aree edificabili, stabilendo l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, comprese le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, già soggette all'IMU;

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili , precisando che a tutt'oggi non esiste una normativa che elenchi tali servizi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, con indicazione che i costi relativi saranno aggiornati annualmente in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

<b>SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>COSTI</b>
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 24.400,00
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 4.000,00
SGOMBERO NEVE	€ 6.000,00
DECESPUGLIAZIONE	€ 2.500,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 1.900,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 38.800,00</b>

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento Comunale disciplinante l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre distinte componenti (IMU, TARI, TASI), che, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 20 in data 21.05.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato trasmesso per via telematica al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii.;

Di disporre l'invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia richiamata in premessa.

Successivamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, sulla scorta dell'esito della votazione, separata e resa per alzata di mano, che si riporta:

presenti n°. 06;  
votanti n°. 06;  
astenuti n°. 0;  
voti favorevoli n°. 06;  
voti contrari n°. 0.

<b>Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000:</b>
-----------------------------------------------------------------------------------

In ordine alla regolarità tecnica e contabile esprime parere **favorevole**.

Il Sindaco  
F.to (Crosetti Paolo)

---

In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa esprime parere **favorevole**.

Il Segretario Comunale  
F.to (Dott. Mario Gervasi)

---



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Crosetti Paolo

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Mario Gervasi

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Bastia Mondovi' , li 05/06/2015

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Mario Gervasi

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-giu-2015**

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Mario Gervasi

E' copia conforme all'originale

Bastia Mondovi', li 05/06/2015

Il Segretario Comunale  
Dr. Mario Gervasi